

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLÌ- CESENA
TENUTASI IN DATA**

20/04/2026

OMISSIS

13. Varie ed eventuali

a) Modifiche al cd. "Decreto Sicurezza 2026"

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena

- ha preso in esame le modifiche al cd. "Decreto Sicurezza 2026" (D.L. 24 febbraio 2026, n. 23) introdotte in fase di conversione dal Senato in data 17 aprile 2026 ed ora all'esame della Camera;
- udito quanto esposto dal Presidente,
- preso atto di quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense,
- preso atto di quanto espresso dall'Organismo Congressuale Forense e dall'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna,

delibera

di esprimere la propria formale e motivata contrarietà alle disposizioni del D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, nella parte in cui abrogano il patrocinio a spese dello Stato per i ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione a carico di cittadini extra UE ed introducono un compenso per il difensore condizionato all'effettiva partenza del proprio assistito dal territorio nazionale.

Tali previsioni ledono il diritto di difesa, l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato e la dignità della professione forense,

anche in considerazione del fatto che la norma attribuisce al Consiglio Nazionale Forense un ruolo nella gestione di tali pagamenti, senza che lo stesso sia stato preventivamente consultato, né durante l'iter parlamentare né successivamente, e che in tal senso il Consiglio Nazionale Forense stesso ha già formalmente dichiarato la propria estraneità a tale previsione e chiesto al Parlamento di eliminare ogni proprio coinvolgimento.

Il Consiglio riafferma il principio in base al quale l'avvocato esercita la propria funzione in piena libertà e indipendenza, nell'esclusivo interesse dell'assistito, senza che alcuna considerazione economica, politica o di opportunità possa condizionarne le scelte difensive. Il compenso del difensore non può essere subordinato all'esito di una specifica condotta del proprio cliente, né legato al perseguimento di finalità estranee all'interesse di quest'ultimo. Ogni meccanismo che operi in tal senso è incompatibile con i principi fondanti dell'ordinamento forense. La subordinazione del compenso del difensore all'esito della scelta dell'assistito viola il principio di indipendenza dell'avvocato, pietra angolare della professione forense, sancito dall'articolo 10 della Legge Professionale Forense, che impone all'avvocato di essere libero da ogni condizionamento nella propria attività a tutela del cliente. L'esclusività del dovere di fedeltà verso l'assistito, di cui all'articolo 26 del Codice Deontologico Forense, esclude che l'avvocato possa conformare le proprie scelte difensive ad obiettivi estranei all'interesse del cliente. La dignità della professione forense, che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena intende qui pienamente riaffermare,

non consente che il difensore sia posto nella condizione di ricevere un vantaggio economico in dipendenza di una specifica condotta del proprio assistito, ciò che configura una forma di conflitto di interessi strutturalmente incompatibile con il mandato professionale.

Le disposizioni in esame si pongono peraltro in aperto in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, con l'articolo 6 CEDU, con la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con il Codice Deontologico Forense.

Il Consiglio esprime piena condivisione con le posizioni espresse dal Consiglio Nazionale Forense, dall'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna e dall'Organismo Congressuale Forense, che ha proclamato lo stato di agitazione dell'intera avvocatura, e aderisce alle iniziative assunte a tutela dei valori della professione e del diritto di difesa

Il Consiglio dell'Ordine rivolge un fermo e motivato invito alla Camera dei Deputati, e per essa a ciascun deputato chiamato al voto finale, affinché vengano espunte dal testo tutte le disposizioni che, direttamente o indirettamente, comprimano il diritto di difesa di ogni individuo, condizionino l'indipendenza del difensore o ledano la dignità e l'autonomia della professione forense.

Si comunichi a cura della Segreteria al CNF, OCF, ai COA d'Italia, alle Unioni Regionali Forensi e si pubblichi sul sito.

OMISSIS

Il Segretario

Avv. Francesco Farolfi

Il Presidente

Avv. Luca Porfiri